

**OGGETTO:** Affidamento servizio di consulenza tecnica in materia di produzione vivaistica forestale ai sensi della Misura 15.2 azione a) "sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali" di cui al PSR Marche"finalizzato all'iscrizione al Libro dei boschi da seme.

CIG: ZC82CDCE74 CUP J78H20000050006

Con la presente si comunica a codesta ditta quanto segue:

**Premesso che:**

- con decreto n. del è stata autorizzata una procedura comparativa di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, con consultazione preliminare del mercato per individuare la platea dei soggetti da invitare, per l'affidamento di un incarico finalizzato alla consulenza tecnica in materia di vivaistica forestale connessa all'iscrizione al Libro dei Boschi da seme della Regione Marche, per l'importo complessivo massimo presunto pari ad euro 39.000,00 IVA ed Inarcassa esclusa , di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008;
- con decreto del Dirigente n. del il servizio è stato aggiudicato a codesta ditta, che ha offerto un ribasso percentuale complessivo pari a sull'importo posto a base di gara;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 - Oggetto del contratto**

L'ASSAM concede a che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di consulenza tecnica in materia di produzione vivaistica forestale concernente formazioni iscritte o candidate all'iscrizione al Libro dei Boschi da seme, ai sensi della Misura 15.2 azione a) sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali", per un importo complessivo massimo di Euro I.V.A. inclusa.

L'oggetto del servizio di consulenza tecnica prevede i seguenti adempimenti:

**Adempimenti di carattere tecnico-amministrativo previsti nel servizio:**

- La collaborazione alla valutazione di parte delle Formazioni vegetali Monumentali oggetto di studio, attraverso l'acquisizione delle informazioni propedeutiche alla redazione delle schede di iscrizione di cui alla DGR 1269/05 e smi; la valutazione riguarda minimo 10 formazioni vegetali monumentali;
- il campionamento del seme in siti e formazioni iscritti e o candidati, secondo criteri finalizzati alla conservazione della biodiversità; il campionamento deve riguardare almeno 15 specie derivanti da siti iscritti e/o candidati; l'obiettivo tiene comunque conto della disponibilità di materiale di propagazione oggettivamente reperibile;
- la distribuzione dei semi nei vivai, il controllo e l'implementazione delle attività di conservazione in situ ed ex situ svolte dal personale dei vivai, la catalogazione dei materiali vivaistici allevati;

- La collaborazione al monitoraggio del progetto espletato dalle singole unità periferiche ;
- gli adempimenti amministrativi di certificazione previsti a norma di legge che fanno capo ai materiali di propagazione campionati (passaporto verde, registri di carico e scarico ecc);
- Le procedure di autorizzazione urbanistica legate alla realizzazione delle opere di protezione temporanea in situ (recinti provvisori)
- La collaborazione all'attività divulgativa, attraverso la predisposizione di schede tecniche delle piante forestali oggetto di iscrizione nonché di una specifica pubblicazione prevista nel progetto.
- delle piante forestali oggetto di iscrizione nonché di una specifica pubblicazione prevista nel progetto.

#### **Verifiche in corso d'opera e finali.**

A cadenza trimestrale verrà verificato il corretto adempimento delle mansioni assegnate; in particolare verranno fra l'altro valutate:

- Le formazioni oggetto di valutazione;
- le formazioni campionate ed il quantitativo di seme reperito: verrà verificata la distribuzione del materiale presso le strutture vivaistiche
- verrà inoltre verificata la puntuale esecuzione degli adempimenti di carattere amministrativo concernenti anche gli aspetti di carattere fitosanitario (passaporto verde) e relativi al Decr.leg.vo 386/03 (certificazione di origine), nonché la cura della valutazione dell'impegno prestato al progetto da parte delle maestranze concretizzato attraverso la predisposizione dei TS;
- gli adempimenti connessi all'attività di divulgazione prevista.

#### **L'inosservanza puntuale degli adempimenti di cui al punto precedente comporta:**

- **la mancata corresponsione delle somme fatturate;**
- **la risoluzione contrattuale.**

#### **Articolo 2 - Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale globale, onnicomprensivo, massimo presunto è pari a complessivi Euro (euro ) I.V.A. inclusa, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.lgs. n. 81/2008.

Il corrispettivo contrattuale è accettato da in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'operatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

#### **Varianti**

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentito il responsabile unico della procedura, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile della procedura;

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento del corrispettivo originario del presente atto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, l'operatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo di cui sopra.

Al di là di questo limite ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni eseguite.

Il contratto è stipulato a corpo.

#### **Articolo 3 – Durata del servizio**

Il servizio avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla stipula

#### **Articolo 4 - Domicilio**

L'operatore ha eletto domicilio nel comune di

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata all'ASSAM la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti**

Sono a carico dello tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla

stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico dello intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi ai lavori oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Lo si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

La ditta si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei lavori alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- f) redigere e consegnare le documentazioni relative alle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle normative vigenti.

La ditta si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico della ditta intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

#### **Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Lo si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 7 - Espletamento della prestazione**

Lo si impegna ad effettuare il servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, a pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

#### **Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo**

Il pagamento avverrà previa emissione di fattura elettronica.

**Le fatture dovranno recare la seguente intestazione: PSRMarche20142020 M15.2.A ID SIAR44471**

I dati relativi all'ASSAM, con sede in via dell'Industria, 1 Osimo (AN), sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff\_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice ASSAM nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa\_042**
- Codice fiscale ASSAM: **01491360424**
- Il CIG : **ZC82CDCE74**
- Il CUP: **J78H20000050006**
- Le coordinate bancarie

L'importo suddetto potrà essere liquidato in acconti mensili dietro presentazione di apposita fattura elettronica e di una relazione sulle attività svolte.

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

L'importo delle fatture verrà liquidato dalla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni data fattura.

La stazione appaltante – qualora dovuto - acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso in cui dal riscontro della fattura da parte dell'ufficio competente venissero rilevate inesattezze di alcuni elementi (es. indirizzo errato, mancanza o inesattezza del numero d'ordine, prezzo o quantità errati) il termine di 60 giorni avrà inizio dal momento in cui il conseguente documento rettificato sarà pervenuto all'Ufficio Protocollo dell'ASSAM.

### **Articolo 9 - Subappalto**

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto della fornitura di cui al presente atto. *Oppure: intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività oggetto della fornitura di cui al presente atto: .....*

### **Articolo 10 - Penali**

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna allo ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.

È ammessa, su motivata richiesta della ditta la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

### **Articolo 11 - Risoluzione**

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, lo ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro lo un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile

f) qualora l'appaltatore a seguito delle verifiche di cui all'art. 1 del presente contratto, risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.

### **Articolo 12 – Recesso**

ASSAM si riserva di recedere dal presente contratto qualora la Regione Marche non approvi formalmente – in tutto o in parte - il progetto proposto ai sensi della Misura 15.2 azione a) "sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali" di cui al PSR Marche 2014-2020, al quale la prestazione di servizio regolata dal presente atto afferisce.

In tal caso ASSAM riconosce al contraente il solo corrispettivo per le prestazioni regolarmente rese.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere altresì in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione allo \_\_\_\_\_ da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate.

La ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

### **Articolo 13 – Danni e responsabilità civile**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

### **Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto**

È fatto assoluto divieto allo \_\_\_\_\_ di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte della ditta degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

### **Art. 15 – Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

### **Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'ASSAM, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'ASSAM, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dallo \_\_\_\_\_ avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in

materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

**Art. 17 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Lo \_\_\_\_\_ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

Lo \_\_\_\_\_ si impegna a dare immediata comunicazione all'ASSAM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 18 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttori dell'Esecuzione**

Il responsabile unico del procedimento – sino all'emanazione del C.R.E. prestazione - è la dr.ssa Lorella Brandoni dell'ASSAM.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Dirigente ASSAM dr. Uriano Meconi ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito con Legge 21.02.2014 n. 9 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it), debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta \_\_\_\_\_ che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Si prega di restituire, altresì, debitamente compilati e firmati digitalmente, i n. 2 moduli allegati in formato word al presente contratto, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla dichiarazione della regolarità contributiva.

Per accettazione

Ditta

\_\_\_\_\_  
P.I.

IL DIRIGENTE ASSAM  
(dott. Uriano Meconi)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*